



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

13
2020


QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO L'ESSERE PER L'ALTRO
a cura di
Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

CLAUDIO D'ALONZO

La posizione dei soci nell'organizzazione della società



ISBN: 978-88-945030-0-5

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza - Adriana Schiedi - Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio*(in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy e-mail:
quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595
<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

13
2020 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO
L'ESSERE PER L'ALTRO

a cura di

Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data
30 giugno 2020
dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e messo in linea sul sito [https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-
giuridici-ed-economici/edizioni-digitali](https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali)
ed è composto di 384 pagine.

ISBN 978-88-945030-0-5

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

E' istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.

Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e informano gli autori sull'esito degli stessi, invitandoli alle necessarie

modifiche/integrazioni, e, d'intesa con il Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.

I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo diversa delibera del Dipartimento Jonico.

I requisiti per l'ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'articolo 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

All'interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di refe raggio, mentre i ricercatori cureranno la fase di editing successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a "doppio cieco" con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei professori ordinari e associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on line o cartacea del lavoro,

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* e il file del lavoro in due formati (word e pdf).

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file e non ammettere la proposta.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata.

I Direttori comunicheranno agli autori l'avvio della procedura di referaggio e il suo esito.

Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.

INDICE

AUTORI	12
RICCARDO PAGANO <i>Prefazione</i>	16
GABRIELLA CAPOZZA <i>Soggetto e società nella commedia L'abito nuovo di Pirandello ed Eduardo</i>	18
ALESSIO CARACCILO <i>Il lavoro dello straniero tra diritti di cittadinanza ed inclusione sociale</i>	30
VALERIA CASTELLI <i>L'analisi interpretativa delle norme come strumento di tutela e riconoscimento di fattispecie giuridiche minori</i>	42
PAOLO CIOCIA <i>Diritti e responsabilità della persona verso l'altro: le nuove dimensioni del legame solidaristico nella legislazione "promozionale" ambientale</i>	48
MASSIMILIANO COCOLA <i>L'informazione societaria tra riconoscimento formale e morale dell'individuo</i>	58
CLAUDIO D'ALONZO <i>La posizione dei soci nell'organizzazione della società</i>	66
BARBARA DE SERIO <i>Un viaggio nell'infanzia per riconoscere il valore della relazione</i>	76
MARCO DEL VECCHIO <i>Identico a chi? Breve excursus nel dualismo identitario</i>	86
GABRIELE DELL'ATTI <i>Il criterio di ragionevolezza nella legislazione emergenziale in materia di riunioni assembleari come viatico per il riconoscimento reciproco: primi spunti di riflessione</i>	98
IVAN FORTUNATO, LUANA MONTEIRO <i>Depictions of affectivity: a look at the perspective of philosophy, psychology and teaching practice</i>	106

MINO IANNE <i>«Gli uomini eccellenti sono amici fra loro»: il bíos pitagorico come essere per l'altro</i>	118
MICHELE INDELLICATO <i>Paul Ricoeur: l'alterità nel cuore della persona</i>	136
ROSA INDELLICATO <i>Identità e diversità: il problema del riconoscimento della persona portatrice dell'universale</i>	148
IGNAZIO LAGROTTA <i>La responsabilità costituzionale intergenerazionale come dovere e limite all'azione delle generazioni presenti sotto il profilo della gestione delle risorse economico-finanziarie</i>	166
CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO <i>Giovani in cerca di riconoscimento: principio di uguaglianza e politiche fiscali per la redistribuzione generazionale</i>	178
PAOLA MARTINO <i>Il duello e la gratitudine. Ripensare la relazione educativa attraverso l'ermeneutica del sé e il parcours del riconoscimento di Paul Ricœur</i>	186
PATRIZIA MONTEFUSCO <i>Clarorum virorum laudes atque virtutes: dalla nascita dell'epica a Virgilio</i>	196
FEDERICA MONTELEONE <i>"Diversi" eppure "uguali". Identità, diversità e riconoscimento alle origini dell'Europa</i>	210
RICCARDO PAGANO, ADRIANA SCHIEDI <i>Formazione e sviluppo dell'identità. Per una competenza pedagogica dell'insegnante</i>	228
GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE <i>Mutilazioni genitali e dinamiche medico-legali</i>	246
SALVATORE ANTONELLO PARENTE <i>Strumenti di fiscalità ambientale e solidarietà intergenerazionale</i>	254
FRANCESCO PERCHINUNNO <i>Principio di solidarietà e tutela della salute nell'era Covid-19</i>	278
FILOMENA PISCONTI <i>Emergenza, diritti e soccorso in mare nella dialettica tra autorità e libertà</i>	290
ANDREA PORCARELLI <i>Religioni in dialogo per una paideia del "saper vivere insieme"</i>	300
ANGELICA RICCARDI <i>Disabilità e non discriminazione. L'evoluzione della regolazione dell'unione</i>	312

MARIA BENEDETTA SAPONARO <i>Identità e sviluppo morale</i>	320
MAURIZIO SOZIO <i>Il lato oscuro dell'infosfera identità e comunicazione digitale</i>	334
MARIA LAURA SPADA <i>L'inclusione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati</i>	344
PIERLUCA TURNONE <i>Identità e alterità nella prospettiva heideggeriana. Un contributo per la pedagogia ermeneutica</i>	358
ANTONIO ZINGARELLI <i>Riconoscimento, linguaggio, democrazia</i>	372
ADRIANA SCHIEDI <i>Postfazione</i>	382

GLI AUTORI

GABRIELLA CAPOZZA – *Assegnista di ricerca di Letteratura italiana, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ALESSIO CARACCILOLO – *Dottore di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

VALERIA CASTELLI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO CIOCIA – *Cultore di materia presso la cattedra di Diritto costituzionale del Dipartimento Jonico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MASSIMILIANO COCOLA – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

CLAUDIO D'ALONZO – *Ricercatore di Diritto Commerciale, Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio"*

BARBARA DE SERIO – *Professore Associato di Storia della pedagogia, Università di Foggia*

MARCO DEL VECCHIO – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

GABRIELE DELL'ATTI – *Professore Associato di Diritto commerciale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IVAN FORTUNATO – *Professore effettivo dell'Istituto Federale di San Paolo, Itapetininga, San Paolo, Brasile*

MINO IANNE – *Dottore di Ricerca in Filosofia antica, Università degli studi di Roma "Tor Vergata"*

MICHELE INDELLICATO – *Professore Associato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ROSA INDELLICATO – *Assegnista di Ricerca di Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IGNAZIO LAGROTTA – *Professore Aggregato di Diritto pubblico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLA MARTINO – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Salerno*

PATRIZIA MONTEFUSCO – *Professore Aggregato di Lessico giuridico e civiltà latina, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

LUANA MONTEIRO – *Dottoranda in Education, Università statale di san Paolo (UNESP), San Paolo, Brasile*

FEDERICA MONTELEONE – *Professore Aggregato di Storia Medievale e di Esegese delle fonti storiche medievali, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

RICCARDO PAGANO – *Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE – *Specialista in medicina legale e delle assicurazioni - Coordinatore sanitario e Responsabile medico di RSA*

SALVATORE ANTONELLO PARENTE – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto tributario, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO PERCHINUNNO – *Professore Aggregato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FILOMENA PISCONTI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

ANDREA PORCARELLI – *Professore Associato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Padova*

ANGELICA RICCARDI – *Professore Associato di Diritto del Lavoro, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA BENEDETTA SAPONARO – *Ricercatore a tempo indeterminato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ADRIANA SCHIEDI – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MAURIZIO SOZIO – *Professore Aggregato di Filosofia del diritto, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA LAURA SPADA – *Professore Aggregato di Diritto dell'esecuzione civile, Università di Bari Aldo Moro*

PIERLUCA TURNONE – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ANTONIO ZINGARELLI – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

Claudio D'Alonzo

LA POSIZIONE DEI SOCI NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ*

ABSTRACT	
Il legislatore ha modificato alcune norme del codice civile, incidendo anche sull'organizzazione dell'attività di impresa. Lo scopo del presente lavoro è quello di verificare se le novità legislative abbiano contribuito alla creazione di nuovi diritti in capo ai soci e ad una maggior tutela degli stessi all'interno della società.	The legislator has amended some provisions of the Italian civil code, affecting the organisation of the business too. The purpose of this article is to verify whether the legislative innovation have contributed to the creation of new rights of the shareholders and to a greater protection of them inside the company or the partnership.
Società – organizzazione – soci	Companies – organisation – members

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La regola della gestione esclusiva – 3. Gli obblighi di organizzazione – 4. La posizione dei soci – 5. Conclusioni

1. Come è noto, la creazione ed il controllo di un assetto amministrativo, economico e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa costituisce un punto fondamentale del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (C.C.I.I.), il quale si prefigge, tra le altre cose, lo scopo di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere tutte le iniziative necessarie a contrastarlo. A tal fine, il legislatore ha modificato alcune norme del codice civile, incidendo anche sull'organizzazione dell'attività di impresa.

L'art. 375 C.C.I.I. è intervenuto sulla vecchia formulazione dell'art. 2086 c.c., inserendo un nuovo secondo comma in base al quale l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di «*istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale*». Il successivo art. 377 C.C.I.I., modificando gli artt. 2257, 2380 *bis*, 2409 *novies* e 2475 c.c. ha introdotto la previsione secondo cui la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori.

La formulazione dell'art. 2086 c.c. è piuttosto ampia e pone l'accento sulla necessità che il dovere gravante sull'impresa venga adempiuto per il raggiungimento di più risultati, tra cui anche la rilevazione tempestiva della crisi; in questo modo,

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

l'obbligo in parola assume un ruolo centrale nella disciplina generale dell'impresa¹.

Tale onere accentua e sotto vari profili modifica la dimensione organizzativa dell'impresa e, di conseguenza, solleva varie questioni sia sul piano delle regole introdotte, sia su quello della disciplina generale.

L'organizzazione può essere considerata come il primo passo verso il riconoscimento della struttura imprenditoriale, sia essa societaria o meno, se solo si considera che non può esservi impresa se non vi è organizzazione. In altre parole, la stessa, intesa quale programmazione e coordinamento degli atti in cui si sviluppa, comporta il riconoscimento sia interno, sia esterno dell'attività svolta; allo stesso modo, essa implica l'individuazione dei diritti e dei doveri di chi partecipa all'attività stessa. L'operazione in parola non si basa unicamente su fattori esteriori, quali l'impiego del lavoro altrui o di un capitale di partenza, ma anche nell'adozione di tutti i mezzi necessari per il raggiungimento del fine programmato. Da ciò ne discende che l'organizzazione, che costituisce la base del concetto di impresa, assume rilievo in tutte le imprese collettive.

Molti sono i dubbi che la novità legislativa ha già suscitato negli interpreti e su cui la giurisprudenza sarà sicuramente chiamata a pronunciarsi nel corso del tempo. Tra questi, un aspetto particolarmente problematico riguarda l'individuazione dei soggetti nei cui confronti applicare la regola introdotta, dal momento che il legislatore ha fatto riferimento alle imprese esercitate in forma societaria o collettiva, non includendo, tuttavia, l'imprenditore individuale². Ulteriore questione riguarda le conseguenze derivanti dalla mancata istituzione degli assetti o dall'istituzione di assetti non adeguati, in quanto il rinvio ad un criterio generale di adeguatezza potrebbe essere inteso come una specificazione dell'obbligo di amministrare in modo corretto e diligente³.

Lo scopo del presente lavoro non è quello di soffermarsi su tali aspetti, quanto quello di verificare se le novità legislative abbiano contribuito alla creazione di nuovi diritti in capo ai soci e ad una maggior tutela degli stessi.

2. Si potrebbe ritenere che la novella legislativa abbia apportato delle modifiche agli equilibri esistenti all'interno delle società, affievolendo la posizione dei soci e privandoli della possibilità di far sentire la propria voce; una considerazione di questo tenore troverebbe la propria giustificazione nella circostanza per cui il legislatore ha ribadito più volte che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli

¹ Cfr. I. Capelli, *La gestione delle società di persone dopo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: una prima lettura del nuovo art. 2257, primo comma, c.c.*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2, 2019, p. 317; M. Spiotta, *Continuità aziendale e doveri degli organi sociali*, Giuffrè, Milano 2017, p. 32 ss.

² Sul punto si rimanda a V. Di Cataldo, S. Rossi, *Nuove regole generali per l'impresa nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Riv. dir. soc.*, 4, 2018, p. 309.

³ M.S. Spolidoro, «*Note critiche sulla «gestione dell'impresa» nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci)*», in *Riv. società*, 2, 2019, p. 266; L. Benedetti, *L'applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori*, in *Riv. società*, 2/3, 2019, p.428.

amministratori. Tale situazione sembra portare alla luce un problema di coordinamento tra norme, di difficile soluzione.

Una previsione di questo tipo è già presente nella disciplina della s.p.a., ove è stata introdotta dalla riforma societaria del 2003, e attribuisce ai soci poteri di carattere autorizzatorio che, tuttavia, non conferiscono loro quello di amministrare⁴ e soprattutto non spostano il baricentro della responsabilità. Da ciò ne deriva che almeno con riferimento a questo tipo di società, la nuova formulazione dell'art. 2086 c.c. non sembra aver apportato nulla di nuovo nello scenario di ripartizione dei compiti tra i diversi organi sociali.

Diverso è il discorso per quanto riguarda le società di persone e quelle a responsabilità limitata, in cui era pacifico che la competenza sulle decisioni di carattere gestorio spettasse in modo trasversale sia agli amministratori, sia ai soci⁵. Le modifiche apportate agli artt. 2257 c.c. e 2475 c.c. avrebbero escluso che i soci possano concorrere alla gestione dell'impresa, svuotando così di contenuto le norme che attribuivano loro poteri in tal senso.

Senonché, è lecito ritenere che anche nel vigore della legislazione vigente i soci non vengano privati del potere di contribuire attivamente alle decisioni sociali. La regola secondo la quale la gestione della società spetta esclusivamente all'organo amministrativo non può essere intesa in termini assoluti e generali validi per tutte le forme di società; al contrario, appare preferibile l'opinione secondo cui essa varia con

⁴ Cfr. V. Calandra Buonauro, *I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 542 ss.; U. Tombari, *La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo «modello di organizzazione dell'attività d'impresa»*, in *Riv. società*, 2/3, 2006, p.194; E. Barcellona, *Art. 2361*, in G. Fauceglia, G. Schiano di Pepe (diretto da), *Commentario delle s.p.a.*, Utet, Torino 2007, p. 330; E. Ginevra, *Art. 2361*, E. Gabrielli (diretto da), *Delle società - Dell'azienda - Della concorrenza*, D. U. Santosuosso (a cura di), in *Commentario del codice civile*, Utet, Torino, 2015, p. 1356. Per la giurisprudenza, Cass., Sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095; Trib. Forlì, Sez. fall., 9 febbraio 2008, in *Fallimento*, 2008, p. 1328; Trib. Prato 20 novembre 2010, in *Dir. fall.*, 2011, II, p. 382; Trib. Vibo Valentia 10 giugno 2011, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, II, p. 457; Trib. Brindisi 7 gennaio 2013, in *Giur. comm.*, 2014, II, p. 906.

In senso contrario si veda L. Calvosa, *Gestione dell'impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c.*, in *Società*, 7, 2019, p. 801, secondo cui sussistono deroghe legali di decisioni gestorie in capo ai soci. Dello stesso avviso, C. Angelici, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2006, p. 107 ss.; G.B. Portale, *Rapporti tra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione*, in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, vol. II, Utet, Torino 2006, p. 25; P. Abbadessa, A. Mirone, *Le competenze dell'assemblea nelle s.p.a.*, in *Riv. società*, 2/3, 2010, p. 314; A. Cetra, *Art. 2361*, in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), *Le società per azioni*, vol. I, Giuffrè, Milano 2016, p. 813 ss.; Trib. Torino 4 aprile 2007, in *Giur. it.*, 2007, p. 1142; App. Torino 30 luglio 2007, in *Giur. it.*, 2007, pag. 2218; App. Bologna 11 luglio 2008, in *Fallimento*, 2008, p. 1293; Trib. Salerno 8 aprile 2009, in *Giur. merito*, 2009, p. 1566; App. Napoli 5 giugno 2009, in *ilcaso.it*; App. Venezia 10 dicembre 2011, in *ilcaso.it*; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15 gennaio 2015, in *ilcaso.it*.

⁵ Si pensi agli artt. 2257 e 2320 c.c. in tema di società di persone e agli artt. 2468, comma 3, 2479, comma 1 e 2476, comma 8, c.c. con riferimento alle s.r.l.

il variare del tipo di società e della ripartizione di competenze tra organi sociali⁶. Opinare in senso contrario porterebbe inevitabilmente ad un livellamento della disciplina e a non tenere in considerazione le caratteristiche di ciascuna società. Infatti, una diversa interpretazione porterebbe all'inapplicabilità di norme che prevedono un intervento specifico dei soci, quali quelle in tema di diritto di veto, quelle che consentono agli accomandanti di operare in forza di una procura speciale e quella di cui all'art. 2479 comma 1, c.c. secondo cui i soci possono decidere su specifici argomenti sottoposti alla loro attenzione per previsione dell'atto costitutivo o per volontà degli amministratori o di una percentuale qualificata di soci.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si può ricavare che la competenza «esclusiva» degli amministratori, quantomeno nelle s.r.l. e nelle società di persone, non riguarda la gestione dell'attività di impresa, quanto piuttosto una specifica parte di essa, ossia la predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili⁷. Le nuove regole introdotte appaiono funzionali ad imporre nuovi doveri e, conseguentemente, a stabilire nuove responsabilità in capo agli amministratori.

3. L'indagine circa l'impatto che la nuova formulazione dell'art. 2086 c.c. ha determinato sembra dover prendere le mosse dalla considerazione di carattere generale per cui l'obbligo di creare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa appare diretto a soddisfare esigenze di efficienza del mercato e, di conseguenza, produce i suoi effetti verso l'esterno. Cionondimeno è necessario sottolineare che l'obbligo in parola implica delle ricadute anche all'interno dell'impresa stessa ed in particolare sulla sua organizzazione e sui rapporti tra gli organi sociali.

Sembra di poter affermare che gli assetti da predisporre altro non sono che una manifestazione della più ampia organizzazione della società⁸, creata dai soci sin dal momento della costituzione; infatti, durante questa fase i soci rappresentano i primi organizzatori della società stessa e gli artefici della sua adeguatezza⁹.

⁶ Cfr. sul punto G. Parisi, *L'adeguato assetto organizzativo e il rafforzamento degli obblighi e dei doveri dell'organo amministrativo e di controllo dopo il d.lgs. 14/2019*, in www.osservatorio-oci.org, 2019, p. 5.

⁷ N. Abriani, A. Rossi, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Società*, 4, 2019, p. 400, ove si rimanda a O. Cagnasso, *Diritto societario e mercati finanziari*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 5, 2018, p. 851 ss.; P. Montalenti, *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta nella riforma Rordorf*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 6, 2018, p. 951 ss.; N. Atlante, D. Boggiali, *Riflessi del nuovo codice della crisi d'impresa sull'amministrazione delle società di persone*, in *Studio del CNN n. 110-2019/I*, p. 11. Sul medesimo argomento, M.S. Spolidoro, *Note critiche*, cit., p. 253 ss.; P. Benazzo, *Il codice della crisi d'impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario*, in *Riv. società*, 2/3, 2019, p. 274 ss.; E. Ginevra, C. Presciani, *Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c.*, in *Nuove leggi civili comm.*, 5, 2019, p. 1228.

⁸ N. Abriani, A. Rossi, *Nuova disciplina*, cit., p. 395.

⁹ Cfr. G. Riolfo, *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e le modifiche al codice civile: il diritto societario tra «rivisitazione» e «restaurazione»*, in *Contratto e impresa*, 2, 2019, p. 403 ss.

L'obbligo imposto dall'art. 2086 c.c. non rappresenta un'assoluta novità nel nostro ordinamento se solo si considera che un dovere simile è stato introdotto dal legislatore del 2003 nella disciplina delle s.p.a., attraverso disposizioni ritenute espressione di principi generali del diritto dell'impresa¹⁰. Infatti, l'art. 2381 c.c. crea una ripartizione di compiti tra organi delegati ed organi deleganti, attribuendo ai primi la cura dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e ai secondi la valutazione di tale assetto rispetto alla natura ed alle dimensioni dell'impresa¹¹; a tal proposito, sembra possibile affermare che tali obblighi di organizzazione annoverano al proprio interno anche quello di istituire assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale¹². La disciplina prevista trova poi il suo completamento nell'art. 2403 c.c., che assegna al collegio sindacale il dovere di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto predisposto dall'organo amministrativo, nonché sul suo «concreto funzionamento»¹³.

L'obbligo di creare un'organizzazione efficiente riguarda ora tutte le imprese societarie o collettive e prescinde dal modello adottato; in questo modo vengono estese anche alle società di persone regole dettate per quelle di capitali. In altre parole, il legislatore riconosce esigenze di tutela comuni a tutte le società e la presenza di soci illimitatamente responsabili non sembra giustificare una disparità di trattamento¹⁴. La corretta gestione imprenditoriale cui sono tenute le imprese sembra destinata a produrre i suoi effetti anche con riferimento alla predisposizione di quanto necessario per una tempestiva percezione della crisi¹⁵. Infatti, la creazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, finalizzati anche al rilevamento ed al contrasto della crisi,

¹⁰ O. Cagnasso, *Il diritto societario della crisi tra passato e futuro*, in *Giur. comm.*, 1, 2017, I, p. 33; G. Meruzzi, *L'adeguatezza degli assetti*, in M. Irrera (diretto da), *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali*, Zanichelli, Bologna, 2016, p. 68; P. Abbadessa, *Profili topici della nuova disciplina della delega amministrativa. Il nuovo diritto delle società*, in P. Abbadessa, G.B. portale (diretto da), *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, vol. II, Utet, Torino 2006, p. 496 ss.

¹¹ G. Verna, *Strumenti per il nuovo assetto organizzativo della società*, in *Società*, 8/9, 2019, p. 929, secondo il quale per assetti organizzativi, amministrativi e contabili si intende un complesso di regole che definisce l'organizzazione societaria e i processi decisionali e che identifica le funzioni aziendali, le procedure ed i processi che consentono l'esecuzione delle decisioni, così da realizzare compiutamente e correttamente l'oggetto dell'iniziativa societaria. In tal senso anche M. De Mari, *Gli assetti organizzativi societari*, in M. Irrera (diretto da), *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, Zanichelli, Bologna, 2016, p. 26.

¹² V. Santoro, *Tendenze conservative delle imprese nel diritto europeo e italiano della crisi. I costi organizzativi*, in *La nuova disciplina delle procedure concorsuali. Scritti in ricordo di Michele Sandulli*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 634; F. Brizzi, *Doveri degli amministratori e tutela dei creditori nel diritto societario della crisi*, Giappichelli, Torino 2015, p. 194 ss.; A. Luciano, *La gestione della s.p.a. nella crisi pre-concorsuale*, Giuffrè, Milano 2016, p. 135 ss.

¹³ Le Norme di comportamento del Collegio Sindacale, redatte dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del settembre 2015, affermano che per assetto organizzativo si intende: «Il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità».

¹⁴ I. Capelli, *La gestione*, cit., p. 324.

¹⁵ Cfr. N. Abriani, A. Rossi, *Nuova disciplina*, cit., p. 394 ss.

può consentire di individuare le concrete possibilità di continuità dell'impresa e l'effettiva sostenibilità dei debiti¹⁶.

La necessità per cui la struttura organizzativa sia adeguata alla natura ed alle dimensioni dell'impresa porta alla conclusione per cui non vi è un modello uniforme cui fare riferimento, essendo anzi logico che sia sempre diverso.

Nelle società di persone l'adozione di un'idonea struttura organizzativa si inserisce in un contesto normativo completamente differente da quello delle società di capitali e caratterizzato in primo luogo dalla mancanza dell'obbligo di un ammontare minimo di capitale sociale. L'onere introdotto dall'art. 2086, comma 2, c.c. funge da protezione del patrimonio dei singoli soci ed evita che il rischio di impresa gravi su di essi. Infatti, in tali tipi di società i creditori fanno affidamento non solo sul patrimonio della società, ma anche su quello personale dei soci; pertanto, l'interesse di questi ultimi non si limita unicamente a realizzare un guadagno, ma si estende alla necessità di evitare di rispondere personalmente delle obbligazioni sociali. Diverso è il discorso nelle società di capitali, ove il beneficio della responsabilità limitata tutela di per sé il patrimonio del singolo socio, limitandone il rischio alla porzione di capitale sottoscritta.

La creazione di un'organizzazione adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa sembra rafforzare non solo l'impresa stessa, ma anche la posizione dei soci, i quali possono vedere incrementato il valore della propria partecipazione e conseguentemente decidere se investire ulteriormente nella società sottoscrivendo nuove partecipazioni o alienando quelle in loro possesso, al fine di ottenerne un guadagno. Allo stesso modo, laddove l'attività non dovesse essere florida, possono stabilire quali strumenti adottare e anche decidere di disinvestire.

Se questo è vero, ne deriva che la creazione di un'organizzazione efficiente rappresenta una componente fondamentale di ogni impresa, attraverso la quale è stata introdotta una regola valida per tutti i tipi di società, siano esse di persone o di capitali. Da ciò ne deriva che tale dovere prescinde dalla presenza di amministratori delegati o di un organo collegiale, potendo trovare spazio anche laddove vi sia un solo amministratore. Infatti, la mancanza di dialogo tra organi deleganti e organi delegati o comunque la presenza di un amministratore unico non è una condizione da sola sufficiente a ritenere che le regole di condotta necessarie per realizzare la migliore organizzazione dell'impresa possano essere trascurate¹⁷.

Naturalmente, la struttura organizzativa dell'impresa non può basarsi unicamente su dati storici, quali quelli ricavabili dal bilancio di esercizio, ma deve riferirsi a dati attuali che consentano di volgere lo sguardo al futuro. Tutto ciò prescinde dalle dimensioni dell'impresa, in quanto l'obbligo in parola riguarda anche società di modeste dimensioni. Se questo è vero, ne discende che l'organizzazione dell'impresa è adeguata quando si adatta alle esigenze della realtà imprenditoriale attraverso un

¹⁶ S. Ambrosini, *L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato*, in *Il caso.it*, 2019, p. 10.

¹⁷ G. Verna, *Strumenti*, cit., p. 931.

dialogo continuo e costante tra amministratori e soci; i primi a cui è affidato il compito di gestire la società e i secondi che non possono limitarsi a subire le scelte dell'organo amministrativo e che possono fornire il proprio contributo, a seconda del tipo adottato¹⁸.

4. Come detto, un ruolo di primo piano nell'organizzazione della società può essere svolto anche dai soci in sede di costituzione e, di conseguenza, anche in caso di modifica dell'atto costitutivo; infatti, una revisione degli assetti stessi può essere necessaria tanto periodicamente, quanto in caso di cambiamenti della natura e delle dimensioni dell'impresa¹⁹. L'organizzazione è ampia e comprende al suo interno non solo il rispetto degli obblighi demandati agli amministratori, ma anche le regole che i soci creano per dare vita ad una società che rispecchi le proprie esigenze. Da ciò ne deriverebbe che il generale obbligo di predisposizione di un adeguato assetto organizzativo interesserebbe ciascun organo sociale e non esclusivamente quello amministrativo. In questo modo, la posizione dei soci verrebbe rafforzata, essendo loro riconosciuti nuovi diritti e nuovi poteri.

L'adesione a tale interpretazione porta a ritenere che i soci, compatibilmente con quanto previsto da ciascun tipo sociale, possano fornire agli amministratori dei criteri cui ispirarsi nell'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, comma 2, c.c.; allo stesso modo, i soci hanno il potere di esercitare un controllo sull'operato degli amministratori, se pur con le differenze derivanti dal tipo di società di cui fanno parte.

Infatti, come detto, nelle s.p.a. il consiglio di amministrazione deve valutare l'adeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili predisposti dagli amministratori delegati, mentre spetta al collegio sindacale il compito di vigilare sull'adeguatezza degli assetti. Ai soci resta il diritto di adire il tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Nelle s.r.l. il controllo circa l'adeguatezza degli assetti può essere effettuato nelle stesse forme in cui avviene nelle s.p.a., ove vi siano degli amministratori a cui il consiglio di amministrazione abbia delegato delle funzioni. La valutazione degli assetti predisposti dagli amministratori può essere effettuata anche dall'organo di controllo, nei casi in cui sia stato nominato. A tal proposito, è necessario osservare che l'art. 379 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha modificato l'art. 2477 c.c., ampliando le ipotesi di controllo obbligatorio anche in funzione di una migliore efficacia delle procedure di allerta. Infine, è opportuno evidenziare che nel vigore della legislazione attuale la disciplina di cui all'art. 2409 c.c. si applica anche alle s.r.l., prescindendo dalla presenza dell'organo di controllo. Attraverso tale modifica legislativa sono stati ulteriormente innalzati i controlli all'interno di questo tipo di società, dal momento che quello giudiziario si affianca ai penetranti poteri già attribuiti ai soci dall'art. 2476 c.c.; allo

¹⁸ M. Stella Richter jr, *In principio sono sempre le funzioni*, in *Riv. società*, 1, 2019, p. 30; G. Riolfo, *Il nuovo codice*, cit., p. 406 ss.

¹⁹ Cfr. I. Capelli, *La gestione*, cit., p. 323.

stesso tempo, si crea un'ulteriore differenziazione con le s.p.a. ove la denuncia del sospetto di gravi irregolarità rappresenta lo strumento di tutela concesso ai soci che non sono costantemente informati circa lo svolgimento dell'attività sociale e della situazione patrimoniale e finanziaria della società. La possibilità di denunciare al tribunale il sospetto di gravi irregolarità rappresenta il riconoscimento in capo ai soci di un ulteriore diritto, che era stato loro privato con la riforma societaria del 2003 e che già negli ultimi anni era stato oggetto di critica²⁰.

Nelle società di persone mancano le forme di controllo precedentemente richiamate e gli amministratori predispongono gli assetti, avendo quali unici interlocutori i soci della società. Tuttavia, è da ritenersi che l'ampia discrezionalità di cui dispongono gli amministratori non è illimitata e incontra un freno nel diritto, riconosciuto dall'art. 2261 c.c. ai soci che non partecipano all'amministrazione, di esercitare un controllo sull'organizzazione interna della società²¹. In questo modo, anche i soci di società di persone possono valutare se gli assetti predisposti dagli amministratori siano adeguati e, in caso negativo, prendere le decisioni che ritengono più opportune.

La posizione non eminentemente passiva in cui si trovano i soci in ciascun tipo di società viene in rilievo anche qualora si manifesti la crisi. Infatti, in ipotesi di questo tipo sugli amministratori grava l'onere di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi stessa e per il recupero della continuità aziendale²²; i soci, invece, in ossequio a quanto disposto dal C.C.I.I. (così come dalla legge fallimentare), hanno il dovere (nelle società di persone) o la facoltà (nelle di società di capitali) di decidere quale strumento adottare²³.

5. Sulla base di quanto sinora esposto, sembra di poter affermare che la disciplina di cui all'art. 2086, comma 2, c.c. ha portato alla nascita di altri obblighi e responsabilità da cui deriva inevitabilmente il sorgere di ulteriori interessi oggetto di protezione; i destinatari di questa tutela sono in primo luogo i soci della società, i quali possono esercitare nuovi poteri. Tale considerazione trova la sua giustificazione nella circostanza per cui organizzare l'impresa significa organizzare interessi e, di conseguenza, riconoscere i diritti di chi ne fa parte. Questo riconoscimento avviene sin dalle prime decisioni prese in sede di costituzione della società, quali la scelta del tipo più appropriato allo scopo perseguito ed al capitale investito; esso opera non solo sul piano dei rapporti interni, ma altresì su quello dei rapporti esterni, di modo che i diritti e i poteri dei membri della struttura associativa vengano individuati anche dai terzi. Il riconoscimento dell'esistenza di una struttura associativa organizzata comporta

²⁰ Trib. Bologna, sez. imprese, 4 febbraio 2015; Corte Cost., 7 maggio 2014, n. 116.

²¹ Cfr. I. Capelli, *La gestione*, cit., pag. 330 ss.; D. Cillo, *La gestione delle società di persone e a responsabilità limitata nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Riv. notar.*, 6, 2019, p. 1234.

²² E. Ginevra, C. Presciani, *Il dovere*, cit., p. 1229 ss.

²³ N. Abriani, A. Rossi, *Nuova disciplina*, cit., p. 401, secondo cui gli artt. 44, comma 1, e 265 C.C.I.I., riproducendo l'art. 152 legge fall., confermano che gli strumenti di reazione ad una situazione di crisi possono essere individuati al di fuori dell'organo amministrativo.

inevitabilmente che il rischio di impresa ricada sull'ente e che questo, di conseguenza, sia gravato anche dell'obbligo di attuare tutti gli strumenti necessari per proteggere il capitale.

L'organizzazione deve essere parametrata alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, secondo quanto disposto dalla novella legislativa; allo stesso modo, la sua creazione deve tenere in considerazione anche il tipo e le regole di funzionamento della società all'interno della quale si innesta. Naturalmente, in quelle più piccole è necessario che il coinvolgimento dei soci nella gestione non comprometta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo.

La creazione di assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa assume un ruolo di primo piano ai fini della vita quotidiana dell'impresa stessa e della rilevazione della crisi. Infatti, il concetto di impresa comprende due diverse caratteristiche: l'organizzazione della quale l'imprenditore si serve per svolgere la propria attività e le caratteristiche dell'attività stessa, che comportano inevitabilmente dei rischi. Scopo dell'obbligo di creare un'organizzazione efficiente è quello di proteggere il mercato dall'eventualità che l'impresa assuma rischi superiori a quelli consentiti dall'attività svolta²⁴. Così, l'obbligo di predisporre assetti adeguati non è derogabile o limitabile da parte dell'autonomia privata²⁵.

Infine, è necessario sottolineare che l'obbligo di dotarsi di un'adeguata organizzazione riverbera i suoi effetti anche sul diritto all'informazione che viene riconosciuto ai soci; ciò in quanto l'informazione stessa deve essere effettuata secondo regole che richiedono la creazione di apposite strutture organizzative, in mancanza delle quali non può dirsi realizzata. Da ciò ne deriva che il dovere di amministrare la società in modo informato non riguarda più unicamente le società di capitali²⁶, ma anche le società di persone, quantomeno con riferimento alle informazioni necessarie a predisporre un'organizzazione efficiente²⁷.

²⁴ E. Ginevra, C. Presciani, *Il dovere*, cit., p. 1225 ss.

²⁵ Cfr. I. Capelli, *La gestione*, cit., p. 320.

²⁶ Sul punto si rimanda a O. Cagnasso, *Gli assetti adeguati nella s.r.l.*, M. Irrera (diretto da), in *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali*, Zanichelli, Bologna 2016, p. 573 ss.

²⁷ I. Capelli, *La gestione*, cit., p. 326 ove si afferma che gli amministratori hanno il dovere di agire dopo aver assunto le necessarie informazioni, attraverso un'indagine preventiva del contesto e attuando una pianificazione.